



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Luciano	CALAMARO	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Roberto	RIZZI	Consigliere
Luisa	DE PETRIS	Consigliere
Maria Cristina	RAZZANO	I Referendario -Relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al [REDACTED] nel Registro di Segreteria promosso da D. N. N., nato a OMISSIS, il OMISSIS e residente in OMISSIS, alla Via OMISSIS, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via delle Medaglie d'Oro n. 266, presso lo studio dell'Avv. Angelo Fiore Tartaglia dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto d'appello

contro

1. Ministero della Difesa Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, I Reparto - 4^a Divisione, in persona del Direttore p.t. con sede in Roma, al Viale dell'Esercito n. 186;
2. Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'Amministrazione generale, del Personale e dei Servizi - Direzione dei Servizi di Tesoro - in persona del Dirigente p.t.,



rappresentato e difeso dalla dott.ssa Anna Maria Alimandi

funzionario delegato, legalmente domiciliato presso i propri uffici

in Roma, Via Casilina, n. 3;

3. INPS, in persona del Dirigente Generale della Direzione Centrale

Pensioni, con sede in Roma alla via Ciro il Grande ed

elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n. 29,

unitamente agli Avv.ti Clementina Pulli, Manuela Massa, Patrizia

Ciacci e Antonella Patteri, dai quali è rappresentato e difeso

giusta procura in calce alla memoria di costituzione

avverso

la sentenza n. [REDACTED] della Sezione Giurisdizionale per la Regione

Puglia, depositata il [REDACTED]

Uditi nella pubblica udienza del giorno [REDACTED], con

l'assistenza del Segretario dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice

dott.ssa Maria Cristina Razzano, l'Avv. Angelo Fiore Tartaglia per

l'appellante, nonché l'Avv. Manuela Massa per l'INPS appellato e la

dott.ssa Sara Salimbene per il Ministero dell'Economia e delle

Finanze; nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di

causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso notificato il [REDACTED] e depositato il 25 successivo

dinanzi alla Sezione territoriale in epigrafe indicata, il sig. D. N.

chiedeva il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato



[REDACTED]

di 4^a categoria, rappresentando di essere un graduato in congedo dell'Esercito Italiano, e di aver partecipato, in diversi periodi a partire dal mese di [REDACTED] 6, a diverse missioni internazionali di pace (in Albania fino a [REDACTED] presso la città di Puke, di Tirana, Durazzo e Pec; dal febbraio al [REDACTED] in Afghanistan, presso la città di Bagrarn e presso Kabul e Kandhar; dal [REDACTED] ancora in Afghanistan presso la città di Kabul eseguendo interventi in Chamar Asyab, Musay Valley, Lallandar Valley, Erath e nella stessa Kabul). Sosteneva che le dette zone fossero state tutte massicciamente bombardate con armi a uranio impoverito, e che, in ragione dei descritti impieghi, sarebbe stato continuamente esposto a micro e nano polveri di metalli pesanti, risospese nell'aria dal suolo a seguito del passaggio con automezzi militari e a causa del forte vento. Anche in considerazione del fatto di non essere stato dotato di qualsivoglia dispositivo di protezione individuale, avrebbe ingerito o inalato dette particelle, come gli altri militari operanti in dette zone. Precisava che la partecipazione alle operazioni militari era caratterizzata da forte tensione emotiva e stress, derivante dalla presenza di minacce o pericoli palesi e occulti, nonché dallo svolgimento del servizio senza specifici orari, in condizioni alloggiative e igieniche assai precarie, e in contingenze climatiche avverse. Riferiva, poi, che, nel mese di [REDACTED] gli era stato riscontrato un "Voluminoso [REDACTED] di essere stato sottoposto a intervento di exeresi chirurgica; in relazione all'infermità "Esiti di



intervento di exeresi chirurgica [REDACTED]

[REDACTED], il ricorrente, con il verbale mod. BL/B nr.

[REDACTED] della CMO - Dipartimento Militare di

Medicina Legale di Chieti, era stato giudicato "Non idoneo

permanentemente al servizio militare incondizionato in modo assoluto.

Non idoneo nella riserva. Non idoneo in forma parziale. Si idoneo nelle

corrispondenti qualifiche dei ruoli civili del Ministero della Difesa" e

dunque, previa iscrizione della menomazione fisica alla 4^a Categoria

della Tabella "A" annessa al d.P.R. 915/78, collocato in congedo

assoluto.

In data 2 [REDACTED] il ricorrente presentava domanda di concessione

della pensione privilegiata evidenziando come le particolari

condizioni ambientali in cui aveva prestato servizio erano da porre in

relazione all'insorgenza della patologia tumorale che lo aveva colpito.

A seguito del provvedimento negativo, interponeva ricorso,

chiedendone l'accoglimento, con condanna dell'amministrazione

militare al pagamento dei ratei dovuti.

Instaurato il contraddittorio ed espletata una complessa fase

istruttoria, la Sezione territoriale ha rigettato il ricorso.

Con atto depositato in data [REDACTED] il soccombente ha interposto

appello, lamentando, con un unico motivo di gravame, il vizio di

"Violazione dell'art. 132 c.p.c.: motivazione carente e solo apparente.

Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione anche

in ordine ai fatti non contestati - Violazione di legge: art. 1, commi 562



e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e degli artt. 1 e 6 del d.P.R. 7 luglio 2006 n. 243; d.P.R. n. 37/09, nonché degli artt. 603, 1904, 1907 del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e degli artt. 1078, 1079, 1083 e 1084 del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 15.03.2010 n. 90), come novellato dall'art. 7 del d.P.R. 40/2012. Omessa e/o erronea valutazione dei precedenti sanitari e di servizio - difetto di istruttoria - erronea valutazione della situazione di fatto. Errore sui presupposti, manifesta illogicità. Violazione del rischio tipizzato dai d.P.R. nn.rr. 243/2006, 37/2009, 90/2010, 40/2012".

Deduce sostanzialmente l'appellante il vizio di omessa, insufficiente e/o apparente motivazione, risultando radicalmente assente l'argomentazione per la quale il Giudice ha ritenuto insussistente il rapporto di causalità fra l'insorgenza della patologia riscontrata e il servizio da questi prestato, aderendo "totalmente alle tesi proposte dai due colleghi incaricati, nonostante ampiamente sconfessate dalla documentazione concernente il servizio prestato dall'appellante versata in atti e, quanto meno, fortemente messe in discussione dalle consulenze redatte dal dott. M. in data 30.9.2015 e 4.12.2015 e dalla dott.ssa G. in data 3.7.2014".

Evidenzia che la sentenza sarebbe basata sull'erroneo presupposto, rappresentato dall'aver ritenuto che il militare non sia mai stato esposto all'uranio impoverito in quanto impiegato in missione in territorio albanese, ignorando totalmente il servizio prestato nelle missioni in territorio afgano, e affermando che sarebbe stato irrilevante che il militare "abbia partecipato a missioni a confine tra



Albania e Kosovo perché il tempo impiegato eventualmente in tale missione non sarebbe decisivo per i fini che occupano; senza considerare che egli non ha provato neanche in tal caso di essersi trovato esposto a esplosioni di proiettili di uranio". In realtà, l'appellante sostiene di essere stato impiegato in Albania al confine con il Kosovo, una delle zone dei Balcani più massicciamente bombardate con proiettili all'uranio impoverito, come dimostrato dalle mappe diramate dall'UNEP e dalla NATO, versate agli atti del fascicolo di primo grado.

Inoltre, il Giudice di prime cure, come anche il Collegio medico-legale incaricato, avrebbero totalmente ignorato *"non solo la granitica giurisprudenza esistente in materia ma anche gli innumerevoli studi condotti in materia sin dal 1978 e le conclusioni cui è giunta la Commissione Parlamentare d'indagine"*, escludendosi che *"rilievo determinante possa essere attribuito al periodo di esposizione del militare agli agenti patogeni quanto piuttosto l'intensità dell'esposizione ad un ambiente fortemente inquinato dal punto di vista bellico, atmosferico, chimico e radioattivo. Durante le missioni effettuate in territorio estero, e soprattutto durante la missione in territorio balcanico, il D. N. ha quindi operato in una zona altamente inquinata dai noti eventi bellici e dall'utilizzo di ordigni bellici di ogni tipo ivi compresi quello all'uranio impoverito che hanno comportato secondo quanto affermato dall'Università internazionale di Berkeley (documento già versato agli atti del giudizio di primo grado) un inquinamento chimico e radioattivo fino a 300 volte superiore a quello*



████████████████████

presente ad Hiroshima e Nagasaki, ove è stata utilizzata la bomba atomica”.

La sentenza sarebbe, altresì, viziata, nella prospettiva dell'appellante, nella parte in cui sarebbe stato negato il nesso eziologico, sul presupposto che la patologia contratta sia caratterizzata da “eziopatogenesi sconosciuta”, trattandosi di un tumore benigno, e che la “cancerogenicità” delle nanoparticelle di metalli pesanti, classificata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come “CERTA” e quindi a rischio cancerogeno “I”, indicherebbe la capacità di tali nanoparticelle di provocare tumori maligni, ma non tumori benigni.

Detta affermazione sarebbe priva di ogni pregio sia giuridico che medico, in quanto il termine “cancerogeno” o “carcinogeno” sarebbe riferibile all'insorgenza di cellule neoplastiche, qualsiasi sia la natura (maligna o benigna del tumore). Parimenti smentita sarebbe la conclusione cui perviene il primo giudice nell'esclusione del nesso etiopatogenetico, in considerazione della lenta evoluzione che caratterizzerebbe la patologia denunciata, laddove sarebbe evidente che essa, nella fattispecie, *“non poteva certamente evolversi in modo naturale, o quantomeno in modo conforme a non meglio specificati protocolli medici di riferimento”*, considerato l'elevato tasso di inquinamento che caratterizzava quei territori. Peraltro, osserva l'appellante che ove “la massa neoplastica”, avesse avuto *“una crescita di 2mm all'anno e nell'anno ██████ era di circa 7 cm”*, come affermato in sentenza, il D. N. avrebbe dovuto avere la detta massa tumorale *“già prima che nascesse”*, senza tener conto del fatto che le



norme vigenti valorizzano il ruolo "concausale" (o indiretto) dei fattori di esposizione al rischio di insorgenza o di aggravamento delle malattie contratte a causa del servizio.

Con memoria depositata il [REDACTED] si è costituito in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato per le Verifiche delle Cause di Servizio, istituito presso il Ministero, i cui pareri assumono il valore di atti enprocedimentali, che non possono essere oggetto di autonoma impugnativa. Ancora in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto avente a oggetto questioni di fatto. Nel merito, ha dedotto la totale infondatezza della pretesa dell'appellante al conseguimento della pensione privilegiata militare, in quanto la patologia non sarebbe stata generata dal servizio prestato.

In data [REDACTED] è pervenuta via p.e.c. la memoria di costituzione del Ministero della Difesa che ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità dell'appello, perché inerente a una questione di fatto non sindacabile in appello, e chiesto, nel merito, il rigetto, perché privo di fondamento giuridico.

Con memoria pervenuta in data [REDACTED] l'INPS si è costituito in giudizio, osservando che la decisione del Giudice di prime cure, puntualmente ed ampiamente motivata, troverebbe riscontro nella vicenda amministrativa, che non sarebbe esitata in un riscontro positivo del nesso causale tra le patologie sofferte e l'espletamento delle funzioni del militare. Ha chiesto, pertanto, il



rigetto del gravame.

All'udienza odierna, sentite le parti presenti, che hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti, la causa è passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere scrutinata l'eccezione di "difetto di legittimazione passiva" di cui alla memoria di costituzione del MEF.

La questione deve essere inquadrata tra quelle preliminari di merito, in quanto, nonostante la locuzione utilizzata, investe non la "legittimazione" (che è condizione dell'azione, fondata sulla prospettazione ovvero sull'allegazione fatta nella domanda: Cass. civ., Sez. II 10 maggio 2010 n. 11284; Cass. civ., Sez. III 9 aprile 2009 n. 8699; Cass. civ., Sez. III 30 maggio 2008 n. 14468; Cass. civ. 6 marzo 2008 n. 6132; Cass. civ., Sez. I 10 gennaio 2008 n. 355; Cass. civ., Sez. I 28 febbraio 2007 n. 4776; Cass. civ., Sez. I 29 settembre 2006 n. 21192; Cass. civ., Sez. III 26 settembre 2006 n. 20819; Cass. civ., Sez. III 14 giugno 2006 n. 13756), bensì la "titolarità passiva" del rapporto dedotto, in quanto l'appellato rivendica la propria estraneità alla fattispecie per cui v'è controversia (Cass. civ. SS. UU. 9 febbraio 2012 n. 1912; di recente Cass. civ., sez. III 31 gennaio 2018, n. 2342). Ne consegue che, mentre la *legitimatō ad causam*, attiva e passiva, è rilevabile *ex officio* in ogni stato e grado del procedimento, l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e



nell'onere deduttivo-probatorio dei soggetti in lite, sicché il suo difetto non può essere rilevato d'ufficio dal giudice ma dev'essere sollevato nei tempi e modi previsti (*ex multis*, Cass. civ., 12 agosto 2016, n.17092) e, quindi, non per la prima volta in sede d'appello, stante il divieto dei "nova" di cui all'art. 345 c.p.c. e 193 c.g.c. Nel caso di specie, il Ministero, benché regolarmente convenuto nel giudizio di primo grado, non si è costituito, precludendosi in tal modo la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, in sede di appello. L'eccezione deve essere, pertanto, respinta.

2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento.

Non v'è dubbio che, ai sensi dell'art. 170 c.g.c. (già art. 1, comma 5, della legge n. 19 del 1994), l'appello in materia pensionistica è consentito solo per "**motivi di diritto**", mentre "*costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni*". Si rammenta, a tal proposito, che, stando ai canoni ermeneutici indicati dall'organo nomofilattico di questa Corte (SS.RR. 10/QM/2000), pacificamente recepiti dalla giurisprudenza costante anche di questa Sezione (*ex multis*, Sez. II centr. app. 27 luglio 2017 n. 526) le questioni medico legali relative a dipendenza, classifica o aggravamento d'infermità, indipendentemente dalla loro natura, sono state espressamente parificate dal legislatore a questioni di fatto; esse possono, pertanto, essere dedotte in appello esclusivamente ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione



████████████████████

apparente.

Nel caso in esame, la motivazione della sentenza impugnata, così come emerge dal compendio tra i fatti considerati e le ragioni di diritto esposte, non appare esaustiva in riferimento alla valutazione di esclusione del nesso etiopatogenetico. Nonostante l'indubbio e documentato sforzo istruttorio compiuto (risultano acquisiti ben due pareri dell'UML e del CML), il Giudice monocratico non ha adeguatamente valorizzato, in uno agli organi medici consultati, le controdeduzioni prodotte dall'odierno appellante e l'ampia documentazione medico-scientifica posta a corredo della domanda, dalla quale sarebbe stato agevole desumere che il carattere "benigno" della neoformazione cancerogena asportata al militare, dopo l'esposizione alle nano-micro particelle di uranio impoverito, non è preclusivo ex se dell'accertamento del nesso etiopatogenetico, almeno in termini di correlazione concausale con le mansioni svolte dall'appellante, in territori pacificamente devastati da bombardamenti potenzialmente nocivi. La carenza di istruttoria sullo specifico punto si è riverberata, in termini di *error in iudicando*, sul contenuto della decisione, in termini di motivazione apparente, non essendo state adeguatamente valutate tutte le circostanze fattuali, pur asseverate dalla difesa del ricorrente. Il giudicante, nel rendere la suddetta motivazione, ha tralasciato di considerare le eccezioni di lacunosità dei pareri acquisiti in via istruttoria, soprattutto in relazione al ritrovamento nei tessuti biopsici di nano particelle di metalli pesanti indicati da parte attrice a riprova dell'esposizione ad



ambienti altamente contaminati.

In conclusione, la sentenza va annullata e, nel contempo, in considerazione dei descritti limiti che la normativa in tema di appello pensionistico pone, e in applicazione dell'art.170, comma 4, c.g.c., la causa deve essere rimessa alla Sezione giurisdizionale di primo grado, in diversa composizione monocratica, affinché si pronunci nel merito della stessa, oltre che sulle spese di questo grado di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata e rimette la causa alla stessa Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, in diversa composizione monocratica, affinché valuti nuovamente la questione di merito e liquidi le spese anche di questo grado di giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno

L'Estensore

Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano)

(dott. Luciano Calamaro)

F.to Maria Cristina Razzano

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196



[REDACTED]

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott. Luciano Calamaro)

F.to Luciano Calamaro

Depositata in Segreteria il [REDACTED]

La Dirigente (Dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del
Decreto Legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le
generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, [REDACTED]

Il Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

F.to Sabina Rago